

CXIª TORNATA

VENERDÌ 29 MAGGIO 1931 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3940
Disegni di legge:		
(Annuncio di presentazione)		3940
(Approvazione):		
« Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali » (815-A)		3940
« Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori (831-A)		3942
« Proroga del termine stabilito per il funzio- namento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato » (878)		3945
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente la istituzione del preventivo esame sulle inven- zioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la prote- zione temporanea » (839)		3946
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il pas- saggio alla II Commissione del Ministero del- l'educazione nazionale di talune delle attribu- zioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici » (846)		3946
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedi- menti per l'allargamento della via Roma a Torino » (863)		3946
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente di- sposizioni penali in materia di società commer- ciali » (876)		3947

« Conversione in legge del Regio decreto- legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno » (881)		3949
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finan- ziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (883)		3949
(Discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Mini- stero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (899).		3949
ROTA GIUSEPPE		3949
SECHI		3953
DEL CARRETTO, <i>relatore</i>		3955
SIRIANNI, <i>ministro della marina</i>		3958
« Stato di previsione della spesa del Mini- stero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (872)		3963
MARAGLIANO		3963

Relazioni :

(Presentazione)	3963
---------------------------	------

Votazione a scrutinio segreto :

(Risultato)	3965
-----------------------	------

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonardi per giorni 8; De Michelis per giorni 9; Faelli per giorni 8; Guidi Fabio per giorni 3; Mazzucco per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Scalori a dar lettura dei disegni di legge trasmessi dal Presidente della Camera dei deputati.

SCALORI, *segretario*:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443, relativo all'approvazione della proroga fino al 10 maggio 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928 (904).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e la nomina di un Commissario straordinario (903).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (902).

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali » (N. 815-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali ».

L'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha presentato un testo modificato di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, la discussione avverrà sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 815-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le amministrazioni degli ospedali, dei comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

Il credito è privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di spedalità, e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell'articolo 1956 del Codice Civile.

L'azione di rivalsa, con le stesse modalità di cui al primo comma, può essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell'ordine stabilito dall'articolo 142 del Codice Civile, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovino in condizione di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze, nonchè verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio.

Le amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall'articolo 34 sub. 78 *d* del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

(Approvato).

Art. 2.

Le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi pubblici, decorso il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 1, risultante dal bollo dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno, e tenuto conto delle opposizioni pervenute nel

termine stesso, formano un elenco delle singole persone tenute al rimborso.

Nell'elenco debbono risultare: il nome e cognome, la residenza e dimora del ricoverato, dei congiunti obbligati con l'indicazione del grado di parentela od affinità, e delle persone civilmente responsabili; la misura della retta giornaliera, il numero delle giornate di degenza, l'ammontare della somma dovuta ed ogni altro sommario elemento esplicativo circa il fatto e il motivo per cui è chiesto il rimborso.

Il prefetto, esaminati i documenti di prova delle eseguite comunicazioni, nonchè le opposizioni pervenute, dopo avere rettificate o cancellate le partite contestate, rende esecutivo l'elenco.

Il provvedimento del prefetto non è soggetto a gravame in via amministrativa.

(Approvato).

Art. 3.

L'elenco, vistato dal prefetto, è notificato, per estratto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 3 del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, dalle amministrazioni degli ospedali o dei comuni o dei manicomi pubblici alle singole persone obbligate, con ingiunzione di versare entro trenta giorni, sotto comminatoria di atti esecutivi, la somma dovuta.

Qualora la notifica, di cui al comma precedente, non venga eseguita nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi pubblici non potranno più avvalersi della procedura privilegiata stabilita con la presente legge.

Per la rivalsa delle spedalità riferentisi a ricoveri effettuati anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la notifica deve essere fatta nel termine di cinque anni dalla data anzidetta o, eventualmente, nel minor termine che manchi al compimento della prescrizione ordinaria.

(Approvato).

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo, i debitori possono, mediante atto di citazione da notificare all'amministrazione ospedaliera o del comune o del

manicomio pubblico, produrre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'amministrazione dell'ente creditore.

L'opposizione non può essere diretta a contestare l'accertamento del numero delle giornate di degenza e la misura della retta giornaliera, da cui risulta determinata la somma complessivamente dovuta.

L'autorità adita, assunte le informazioni che riterrà opportune, ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione è dato dal conciliatore, pretore o presidente del Tribunale con semplice decreto in calce alla domanda del debitore.

(Approvato).

Art. 5.

In mancanza di opposizione entro il termine stabilito dall'articolo 4, ovvero, quando, pure essendo stata prodotta opposizione, non venga ordinata la sospensione del procedimento coattivo, a norma dello stesso articolo, l'amministrazione dell'ospedale o del comune o del manicomio pubblico procede, a mezzo di ufficiale giudiziario o di usciere dell'Ufficio di Conciliazione, agli atti di esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore, secondo le norme procedurali stabilite dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Art. 6.

Il procedimento coattivo, nelle forme indicate nell'articolo precedente, viene parimenti proseguito quando l'opposizione sia stata respinta dall'autorità giudiziaria adita o il relativo giudizio sia stato dichiarato perento.

La pendenza del giudizio di appello contro le decisioni pronunciate sul giudizio di opposizione, non sospende il procedimento coattivo; ma la sospensione può essere ordinata dal pretore o dal presidente del Collegio competente pel giudizio di appello con le forme indicate nell'ultimo comma dell'articolo 4.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive della presente legge, e da riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni della legge stessa con quelle della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre disposizioni legislative, attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori » (N. 831-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari di essenze agrumarie e di fiori ».

Avverto che l'Ufficio centrale ha proposto un testo emendato di questo disegno di legge che il Governo ha già dichiarato di accettare.

Perciò, se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge si svolgerà sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 831-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Presso ciascun Consiglio provinciale dell'economia è istituito un « Albo per gli esportatori di prodotti orto-frutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori ».

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i commercianti, i produttori, nonchè le cooperative ed enti che raggruppano i produttori, la cui principale azienda abbia sede nella provincia e che, sia singolarmente, che in società con altri, intendono spedire all'estero i prodotti di cui al comma precedente,

Gli individui ed enti suddetti, a qualunque nazionalità appartengano, possono chiedere l'iscrizione nell'Albo, secondo le modalità fissate nei successivi articoli.

(Approvato).

Art. 2.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso il Consiglio provinciale dell'economia, per coloro per i quali tale iscrizione sia obbligatoria;

b) licenza di commercio di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per coloro per i quali tale licenza sia obbligatoria;

c) certificato generale del casellario giudiziale — di data non anteriore ai tre mesi dalla data della domanda di iscrizione — del capo della ditta o del presidente della Società cooperativa o del rappresentante dell'ente raggruppante produttori esportatori;

d) certificato del Consiglio provinciale dell'economia, per coloro che siano già commercianti, dal quale risulti che il richiedente non è incorso in dichiarazione di fallimento.

e) certificato dell'Istituto nazionale per l'esportazione per coloro che siano autorizzati all'uso del marchio ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

f) referenze bancarie e commerciali.

(Approvato).

Art. 3.

La Commissione di cui al successivo articolo 8, per poter valutare la moralità commerciale del richiedente l'iscrizione all'Albo, ha facoltà:

a) di indagare se il richiedente abbia, in precedenza, concordato liquidazioni dei propri impegni e con quali percentuali;

b) di richiedere alle organizzazioni sindacali, all'Istituto nazionale dell'esportazione, nonchè ai RR. Consolati dei paesi nei quali il richiedente esporta, informazioni circa la condotta commerciale del richiedente e, in particolare, sulla sua osservanza dei contratti a termine,

(Approvato).

Art. 4.

Gli stranieri hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui al precedente articolo 2, o documenti equipollenti la cui valutazione viene lasciata alla Commissione di cui al successivo articolo 8.

(Approvato).

Art. 5.

Soltanto gli iscritti all'Albo, o coloro che ottengano il permesso di cui al successivo articolo 7, possono essere ammessi all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

L'elencazione di tali prodotti sarà fatta nel Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Le autorità ferroviarie e doganali devono rifiutare, rispettivamente, il trasporto per l'estero e l'esportazione di quelle partite dei suddetti prodotti che risultino spedite da esportatori non iscritti nell'albo o che non abbiano ottenuto il permesso di cui al successivo articolo 7.

Nessuna responsabilità in ordine al contratto di trasporto può far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di spedizioni in deroga alla disposizione di cui sopra.

La iscrizione di una ditta all'albo degli esportatori presso un Consiglio provinciale dell'economia le conferisce il diritto di potere eseguire spedizioni da tutte le stazioni del Regno.

L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, che all'uopo dovrebbero essere autorizzate dall'Istituto nazionale per l'esportazione e che dovranno ottemperare alle norme che il predetto Istituto fisserà per la regolare esecuzione delle spedizioni.

A tali case di spedizione potrà essere imposta una cauzione da lire 1000 a lire 10.000, secondo la loro importanza, a meno che le dette aziende non siano tenute al versamento di una cauzione per l'esercizio della loro attività.

L'autorizzazione e l'ammontare della cauzione saranno fissate ed annualmente rivedute dal Comitato centrale di cui all'articolo 10.

La cauzione servirà a garantire da parte delle case di spedizione l'osservanza di tutte

le disposizioni della presente legge e del regolamento, delle disposizioni vigenti per i trasporti ferroviari o marittimi e delle norme che verranno volta a volta stabilite dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

(Approvato).

Art. 6.

Gli esportatori che fanno uso di marchio speciale debbono depositarne la riproduzione nell'Ufficio dell'Albo presso il Consiglio provinciale dell'economia.

È data facoltà alla Commissione di cui al successivo articolo 8 di negare l'iscrizione del marchio non depositato a' sensi di legge quando esso, a suo insindacabile giudizio, sia reputato non rispondente a criteri di serietà commerciale e di decoro nazionale.

Allorchè particolari motivi lo consiglino, la Commissione di cui al successivo articolo 8 può concedere un termine — non superiore, in ogni caso, a mesi 6 — per la sostituzione del marchio usato.

Ogni ufficio dell'Albo dovrà tenere un elenco di marchi legalmente depositati.

L'esportatore che faccia indebito uso del nome di una ditta o di un marchio sarà cancellato dall'Albo degli esportatori.

(Approvato).

Art. 7.

I produttori che esportano solo occasionalmente i prodotti delle proprie aziende sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione nell'Albo, ma, quattro giorni prima di effettuare la spedizione di ogni singola partita, devono farne domanda al Consiglio provinciale dell'economia, comprovando la loro condizione di produttori della merce.

Sulle domande dovrà pronunciarsi la Commissione di cui all'articolo 8 che potrà negare il permesso quando ritenga che la spedizione possa danneggiare il buon nome del commercio italiano all'estero o che la domanda di esportazione occasionale sia un mezzo per eludere l'obbligo di iscrizione all'albo.

In ogni caso sarà comunicata la risposta telegrafica all'interessato entro tre giorni dalla data di ricezione della domanda.

Contro la decisione della Commissione è

ammesso ricorso al prefetto entro due giorni dalla data della sua comunicazione.

Il prefetto, entro due giorni dalla data di ricezione del ricorso, deciderà nel merito, in via definitiva.

Nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge saranno determinati i documenti in base ai quali le autorità ferroviarie dovranno accettare di effettuare le spedizioni di cui al presente articolo.

(Approvato).

Art. 8.

Presso ogni Consiglio provinciale dell'economia è istituita una Commissione composta di quattro rappresentanti nominati dal Consiglio stesso — di cui due su designazione delle organizzazioni sindacali del commercio e due su designazione delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura — e da un magistrato, di grado non inferiore a giudice di tribunale, il quale avrà le funzioni di presidente della Commissione.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La Commissione giudicherà sulle domande di iscrizione e di reiscrizione all'Albo, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 ed 11 della presente legge.

Non potrà mai essere consentita la iscrizione nell'Albo degli esportatori di chi, nel decennio precedente alla domanda di iscrizione, sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per alcuno dei reati previsti nei titoli 3, 6 e 10 del Libro secondo del Codice penale e nell'articolo 319 del Codice stesso.

Il condannato per bancarotta semplice non potrà essere iscritto se non sono trascorsi almeno tre anni dalla condanna.

(Approvato).

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente delibera, inoltre, sulle sanzioni da applicarsi agli esportatori che abbiano dato luogo a fatti tali da cagionare discredito o danno all'attività esportatrice nazionale.

Le sanzioni sono le seguenti:

1° il richiamo, da comunicarsi alle rispettive organizzazioni sindacali;

2° la sospensione temporanea della iscrizione nell'Albo per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi;

3° la cancellazione dall'Albo.

I provvedimenti di cui ai precedenti nn. 2 e 3 sono pubblicati, a spese dell'esportatore, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Foglio degli Annunzi Legali* della provincia e nell'Albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la sede della sua principale azienda.

(Approvato).

Art. 10.

Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione all'Albo od infitto le sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all'interessato, al Comitato centrale per l'Albo degli esportatori istituito presso il Ministero delle corporazioni e composto di un sottosegretario di Stato — presidente, del direttore generale delle corporazioni, del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale della produzione e degli scambi, del direttore generale dell'Istituto nazionale della esportazione, di due rappresentanti del commercio e di due rappresentanti dell'agricoltura — designati dalle rispettive confederazioni — e dai delegati corporativi centrali addetti alle Sezioni del commercio e dell'agricoltura del Consiglio nazionale delle corporazioni.

I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a far parte del Comitato centrale fino a quando non siano sostituiti.

Nel regolamento che sarà emanato per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il funzionamento del Comitato centrale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il presidente del Comitato centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione.

Il Comitato centrale decide in via definitiva.
(Approvato).

Art. 11.

La domanda di reiscrizione, dopo avvenuta la cancellazione deliberata nei modi previsti

dagli articoli precedenti, non può essere presa in considerazione se non sia trascorso un biennio dalla data della cancellazione.

Nel regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge saranno specificati i casi in cui potrà essere concessa la reiscrizione a quegli esportatori che fossero stati cancellati dall'Albo per sopravvenuta temporanea mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissione.

Nel regolamento si stabiliranno anche opportune norme allo scopo di impedire che una ditta esclusa dall'Albo si costituisca sotto altra forma, tendente ad eludere gli effetti della esclusione.

(Approvato).

Art. 12.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla istituzione degli Albi degli esportatori presso ciascun Consiglio provinciale dell'economia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato » (Numero 878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 878.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926,

n. 2008, continuerà a funzionare fino al 31 dicembre 1936, con le norme stabilite dalla legge predetta e dai provvedimenti emanati per la sua attuazione nel Regno e nelle Colonie.

Tuttavia le attribuzioni del Ministro della guerra stabilite dal primo capoverso dell'articolo 7 della legge predetta e dai provvedimenti suindicati sono conferite al Capo del Governo Primo Ministro.

Nulla è innovato circa le attribuzioni dello stesso Ministro della guerra e dei Comandi dipendenti per quanto concerne l'ordine di procedere nonchè la esecuzione e la revisione delle sentenze, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo della richiesta e dell'autorizzazione a procedere nei casi previsti dalla legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed è attribuita altresì al Governo del Re la facoltà di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico.

(Approvato).

Art. 3.

Dal giorno dell'attuazione del Codice penale sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, gli articoli 1 e 2 del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e l'articolo 6 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice.

Dalla stessa data spettano alla cognizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato i delitti preveduti nel Libro II, Titolo I, del Codice penale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea ».

Prego il senatore Scalori di darne lettura.
SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente la istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici » (Numero 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale

in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli istituti nautici ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli istituti nautici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma in Torino » (Numero 863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma in Torino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge

6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della Via Roma in Torino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali » (Numero 876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Gli articoli 246, 247, 248, 249 e 250 del codice di commercio sono sostituiti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire diecimila a centomila:

1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società commerciali che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, fraudolentemente espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche delle società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2° gli amministratori e i direttori che in difetto del bilancio o in difformità del medesimo, ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato dividendi o partecipazioni sotto qualunque forma per utili che non si sono realmente conseguiti, o, per ciò che riguarda i dividendi, per utili che non possono essere distribuiti.

Art. 3.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila:

1° gli amministratori e i direttori che hanno emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'articolo 144 del codice di commercio o accordato anticipazioni sopra azioni della società o emesso obbligazioni in violazione della disposizione della prima parte dell'articolo 172 del codice medesimo;

2° gli amministratori e i direttori che hanno eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, violando le disposizioni degli articoli 101 e 195 del codice di commercio;

3° i liquidatori che hanno ripartito l'attivo sociale tra i soci, contro le disposizioni dell'articolo 201 del codice di commercio.

Alla stessa pena soggiacciono gli amministratori:

1° che non hanno convocato l'assemblea nel caso previsto dall'articolo 159 del codice di commercio;

2° che non hanno prestata la cauzione prevista dall'articolo 123 del codice di commercio entro 30 giorni dacchè hanno avuto notizia della nomina.

Art. 4.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila, i sindaci che nei casi indicati nel n. 2 dell'articolo 2 e nell'articolo 3 non hanno adempiuto gli obblighi che ad essi incombono per legge.

Art. 5.

Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che, per procurare a sè o ad altri

un profitto con danno della società, diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 6.

Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa sia controllata o che si fanno da una di tali società prestare garanzia per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

La disposizione non si applica agli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, semprechè essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della società e che le operazioni previste nella prima parte di questo articolo siano state nei singoli casi autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

È punito con l'ammenda da lire mille a diecimila chi, essendo obbligato per legge ad eseguire o a fare eseguire depositi di atti, pubblicazioni o comunicazioni presso qualsivoglia ufficio, omette di eseguirli o di farli eseguire nei termini stabiliti, o li esegue in modo incompiuto.

I termini di cui agli articoli 90, 91, 92, 96 e 180 del codice di commercio sono portati a trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 139 del codice di commercio è portato a dieci giorni.

Il deposito di cui all'articolo 177 del codice di commercio deve essere eseguito ogni bimestre, nei quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

Per le aziende che hanno dipendenze in più provincie del Regno o all'estero, il termine per il deposito è di giorni trenta; e dentro lo stesso termine le aziende medesime debbono prov-

vedere alla trasmissione prescritta dall'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 13 giugno 1927, n. 1108.

Art. 8.

È punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila chi contravviene alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165, 198 e dei due primi capoversi dell'articolo 172 del codice di commercio.

Art. 9.

Gi amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che senza giustificato motivo danno notizia di fatti o di documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio, ovvero se ne servono a proprio o altrui profitto, sono puniti a querela della società, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 10.

La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico degli amministratori, liquidatori, sindaci e direttori per fatti inerenti al loro ufficio importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsiasi società per un periodo di dieci anni.

Anche quando non è intervenuta condanna alla reclusione, se l'amministratore, il liquidatore, il sindaco e il direttore sono iscritti in un albo professionale, l'accertamento in sede civile o penale di fatti che costituiscono inadempimento dei doveri del loro ufficio deve essere seguito da giudizio disciplinare a loro carico. La pena disciplinare non può mai essere inferiore alla sospensione dall'esercizio della professione per un anno ed importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsivoglia società per un periodo di cinque anni.

A tale effetto, di ogni sentenza civile o penale pronunciata a carico di un amministratore, liquidatore, sindaco, direttore di società commerciale sarà data comunicazione d'ufficio all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo a cui essi appartengono.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno » (N. 881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 899.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Rota Giuseppe.

ROTA GIUSEPPE. Onorevoli colleghi, dopo le esaurienti ed istruttive relazioni presentate ai due rami del Parlamento sul bilancio della marina e dopo quanto ha aggiunto S. E. il ministro Sirianni col suo magistrale discorso alla Camera sulle questioni a detto bilancio connesse, nulla vi sarebbe da dire se non esprimere le più alte lodi all'Amministrazione marittima per l'indirizzo che segue in ogni branca d'attività alle quali essa presiede.

E così sull'argomento, direi d'attualità, e cioè su quello che si riferisce all'avviamento al disarmo, delineatosi con gli accordi di Roma, accordi che, per note circostanze, sono tuttora allo stato potenziale, e sui quali moltissimo si è detto, si è discusso, anche a mezzo dei vari organi dell'opinione pubblica, si dovrebbe attendere la sua fase conclusiva.

Pertanto nella ipotesi che detti accordi trovino piena conferma nella loro veste sostanziale, una domanda può formularsi per esaminare quali potranno essere gli *aspetti* che convenga considerare per le nuove costruzioni navali militari, consentite da detti accordi.

Entrambe le parti, dirò così in contesa, mantengono, come era del resto dovere reciproco un atteggiamento che molto lascia sperare, possono, le divergenze che le separano, essere in breve risolte. E così si apprende che la marina francese si dispone a mettere in atto, per l'esercizio finanziario in corso, una *tranche* del programma di nuove costruzioni, in armonia con le disposizioni concordatarie. Da parte nostra vi è ragione avvenga cosa analoga. Ora, nella *tranche* francese figura prossima la costruzione di una nave da 23.333 tonnellate di dislocamento tipo, terza parte delle 70.000 tonnellate previste da potersi realizzare con navi di linea, di queste, per gli accordi di Roma, due dovrebbero entrare in armamento prima del 1936 e la terza trovarsi ancora in costruzione in detta epoca.

Su questa nave, anzi sulle generalità di queste navi, desidero esprimere il mio pensiero.

Come è sorta la necessità di una tale nave, o, sotto altro aspetto, la necessità di riprendere la costruzione delle cosiddette navi di linea, dopo la tacita vacanza praticata fin qui per queste classi di navi da guerra?

Già da tempo, nei periodici d'oltre alpe, si reclamava la necessità di una *risposta* alla famosa nave germanica *A*, la *Ersatz Preussen*, poi chiamata *Admiral von Scheer* ed il 20 di questo mese, nella occasione del suo movimentato varo, battezzata col nome di *Deutschland!* Questa nave è la prima della serie di sei che la Germania ha facoltà — e se ne vale — di costruire in base al trattato di Versailles. È una nave di dislocamento non superiore alle 10.000 tonnellate, (non era detto se tale tonnellaggio fosse quello corrispondente al pieno carico normale, ovvero a quello tipo, che, come è noto, si differenzia dal precedente per non comprendere il peso del combustibile e dell'acqua; in ogni modo la Germania ha interpretato la limitazione a suo vantaggio, ritenendo che le 10.000 tonnellate fossero quelle corrispondenti al tonnellaggio tipo); è noto che

tale nave poteva essere armata con artiglierie aventi per quelle maggiori calibro massimo di 280 mm., artiglierie che tanto efficaci si dimostrarono nella battaglia dello Jutland, pur contro artiglierie di maggior calibro.

Una tale nave, a detta di taluno, dovrebbe svalutare tutta la serie di incrociatori progettati e costruiti in base alle direttive stabilite nel patto di Washington (1923), direttive che limitarono il dislocamento tipo a 10.000 tonnellate, ed il calibro delle artiglierie maggiori a 203 mm. e quindi in un duello d'artiglieria queste navi, dirò così, tipo *Washington*, avrebbero presumibilmente avuto la peggio di fronte alle navi di Versailles.

Può quindi supporre che una *risposta* si sia voluto dare alla comparsa effettiva delle navi germaniche di 10.000 tonnellate.

Ora nasce il quesito se sia proprio necessario giungere ad un dislocamento tipo più che doppio, per assicurarsi la superiorità rispetto alle navi germaniche forse oltremodo decantate. Tuttavia pur volendo realizzare una nave superiore alla germanica per velocità, per protezione con corazze, per artiglierie, e dirò pure per una maggiore protezione subacquea, non pare a me sia necessario raddoppiarne, ed oltre, la grandezza. Se invece le nuove navi di linea, caratterizzate dal dislocamento tipo in 23.333, siano da considerare quale *indice di ripresa* della costruzione di navi maggiori da battaglia, dopo la tacita vacanza effettuatasi sia in Francia che in Italia, potrebbe essere giustificato l'esame se convenga limitarne la grandezza a quella cifra caratteristica.

E su tale argomento rilevo con compiacimento le considerazioni inserite nella relazione presentata sull'argomento all'altro ramo del Parlamento, e che si riassumono nel voto che possa raggiungersi un accordo fra la Francia e l'Italia, per rinunciare a mettere in attuazione questo nuovo tipo di nave da guerra, che in breve volgere di anni, sarebbe svalutato per la comparsa delle navi da guerra da 35.000 tonnellate, cioè della grandezza massima consentita dal Trattato di Washington, che altre nazioni intendono di avere. Analogo concetto è esposto nella relazione presentata dalla nostra Commissione di finanza.

Penso purtroppo, che difficilmente la Francia vorrà rinunciare a dare, e sollecitamente,

la risposta alla nave germanica di 10.000 tonnellate.

Se poi si debba realmente riprendere la costruzione delle cosiddette navi di linea, quale che possa essere il loro tipo, il problema non ci ha trovati impreparati, poichè lo studio della nave maggiore da battaglia ha sempre appassionato gli organi responsabili della nostra marina, e, per citarne un periodo, dirò che è rimasto memorabile un concorso che all'uopo fu indetto vari anni addietro e dal quale, per successivi adattamenti, nacque il progetto del tipo *Caracciolo* nave che fu iniziata assieme ad altri tre esemplari. Vicende dovute alla guerra, è noto, indussero i governi del tempo ad interrompere, anzi a non più proseguire, sostenendo gravi sacrifici finanziari, la costruzione di quelle poderose navi da guerra che, con dislocamento sulle 30.000 tonnellate, recavano una potenza di artiglieria notevole: otto pezzi da 381 mm.; possedevano una corazzatura avente 30 cm. di grossezza; velocità di 28 nodi; e godevano di una speciale capacità a resistere alle offese subacquee.

Non oso affermare se fu un bene radiare, nel loro nascere, tale complesso naviglio; in ogni modo i fondi che sarebbero occorsi al completamento di quelle navi si devolsero all'incremento del naviglio leggero veloce; fatto che da quell'epoca ad oggi ha caratterizzato l'indirizzo della nostra marina in fatto di costruzioni navali da guerra.

Apro una parentesi per ritornare un momento sulla radiazione delle quattro grandi navi tipo *Caracciolo* onde mettere in evidenza che quello fu, fin d'allora, un chiaro segno delle disposizioni dell'Italia alla riduzione degli armamenti, seguito poi dalla rinuncia a ripristinare la *Leonardo da Vinci*, come ne avemmo facoltà pel trattato di Washington, ed ancora dall'anticipata radiazione della *Dante Alighieri*, la bella nave che segnò una caratteristica era nelle nostre costruzioni navali militari, ed infine con la radiazione delle quattro navi tipo *Vittorio Emanuele*; se avessimo seguito i criteri adottati in Francia esse figurerebbero forse ancora nel ruolo del Regio naviglio.

In ogni modo, sia che si addivenga alla costruzione della nave da 23.333 tonnellate, che dovrebbe portare, se non erro, artiglieria solo

da 305 mm., o che sia ancora possibile averla di tonnellaggio maggiore, per accrescerne la potenza specialmente offensiva e dotarla di artiglieria di maggior calibro, si dovrebbe avere la sicurezza di poterla riprodurre in seguito in vari esemplari, per evitare si abbiano in mare dei soli campioni; ma soprattutto tali nuove navi non ci debbono far rimpiangere quelle tipo *Caracciolo*, alle quali rinunciammo.

Ma, a parte tali considerazioni, a rendere ancora perplessi ad intraprendere la costruzione di siffatte grandi navi, riferendosi al voto espresso nella relazione presentata nell'altro ramo del Parlamento, io penso possa avere notevole peso il fatto che ognuna di dette navi, sia pur limitate a 23.333 tonnellate, graverebbe sull'economia della Nazione per circa 400 milioni di lire, circa 800 milioni di lire per la prima coppia di navi, da aversi allo scadere del 1936, ed altra spesa dovrebbe anche prevedersi a quella data, per l'inizio della terza nave consentita dai noti accordi onde giungere alle 70.000 tonnellate.

Sarebbe forse desiderabile di devolvere così ingente somma all'incremento delle unità di vario tipo leggere ed omogenee, quali si presentano oggi nella nostra rinnovata marina, pel felice indirizzo datovi da S. E. Sirianni, e che alto elogio hanno riscosso nella opinione pubblica nazionale e straniera, e, aggiungo, ancora devolverne parte alla *ricostituzione* di una classe di navi sottili, che oggi, per successive tappe ha mutato il suo essenziale carattere come accennerò brevemente più avanti.

Qualche considerazione vorrei ora esporre sui nostri incrociatori di minor mole, quelli aventi dislocamento tipo intorno alle 5.000 tonnellate. Essi hanno richiamato molta attenzione da parte dei responsabili dell'indirizzo da seguire presso le altre nazioni. Noi ci troviamo in condizioni, ritengo, più che soddisfacenti, avendo realizzato unità, i tipi *Condottieri*, che hanno superato le più rosee previsioni sotto ogni aspetto della loro efficienza.

Constatiamo con compiacimento che nazione a noi vicina si prepara a dare una *risposta* a questo tipo di nave. Invero nella prossima *tranche* di nuove costruzioni della marina francese, è prevista la messa in cantiere, di una unità di 7.500 tonnellate, che da varii indizi raccolti dovrebbe superare per velocità

e protezione le corrispondenti caratteristiche dei nostri *Giovanni dalle Bande Nere*. Non vi è da sorprendersene, avviene nella marina, forse con fase più lunga di realizzazione, ciò che avviene in altri campi, nella aeronautica per esempio, e si può ripetere qui quanto molto opportunamente affermò S. E. Balbo a proposito della gara delle Nazioni nella incessante ricerca di maggiori progressi: «altri paesi domani faranno quello che noi abbiamo fatto, e si sforzeranno di superarci. La tecnica è in continuo progresso, il nostro compito sarà di impedire che gli altri dopo averci raggiunto ci lascino indietro». Ed è quello che avverrà certamente nella classe di navi che abbiamo considerato: miglioreremo ed avvanzeremo!

Sui tipi ai quali si suole attribuire la denominazione di cacciatorpediniere vorrei nuovamente esprimere qualche considerazione.

È ben noto come per tali navi si sia giunti a grandezze prossime alle 2.000 tonnellate. In Francia anche assai al disopra.

La richiesta, lodevole certamente, di sempre maggiore potenza di artiglieria, di sempre maggiore autonomia, e la possibilità di raggiungere sempre maggiore velocità, oggi oltre i 40 nodi, hanno fatto subire a questa classe di navi incrementi notevoli nella loro grandezza. Dalle 600 tonnellate man mano con l'andare degli anni siamo prossimi alle 2.000 tonnellate. Ed io penso che se non vi fosse il limite di 1.850 tonnellate stabilito dal patto di Londra e poi da quello di Roma, assisteremmo fatalmente ad ulteriore incremento della loro grandezza.

Questo tipo di nave sottile, derivata come è noto dalle piccole siluranti, ne dovrebbe conservare il carattere essenziale, e cioè essere la silurante d'altomare.

Il loro incremento ha fatto altresì sparire la silurante vera e propria.

Io penso che proprio per queste unità belliche il numero abbia una sicura preponderanza nella loro azione. Non si avrebbe la soluzione economica finanziariamente ma sicuramente nei riguardi bellici.

Non voglio giudicare se convenga intensificare il numero delle unità dei cosiddetti cacciatorpediniere intorno alle 1.850 tonnellate consentite dai patti navali, ma a mio credere converrebbe utilizzare la facoltà di realizzare

unità al disotto delle 600 tonnellate tipo, per le quali non vi è alcuna limitazione nel loro tonnellaggio globale.

Già una tale considerazione ebbi a prospettare lo scorso anno in questo Alto consesso, di studiare cioè la possibilità di far *risorgere* la vera silurante.

Forse non sarebbe nemmeno necessario giungere alle 600 tonnellate, ma fermarsi a dislocamenti inferiori; per la velocità sembrerebbe sufficiente assicurarsi quella positiva di 40 nodi, però ottenibile in navigazione effettiva ed in pieno carico.

Il concetto di far rivivere la silurante da me esposto, mi sembrò trovasse un consenso di massima da parte di S. E. Sirianni, il problema essendo in istudio, ed io spero che si possa presto vederne l'attuazione.

In quanto ai sommergibili rilevo con compiacimento che per le nostre nuove costruzioni si dia la maggior importanza al loro *numero* con notevole preponderanza al tipo difensivo da 600 tonnellate.

Onorevoli colleghi, prima di porre termine al mio dire vorrei intrattenere il Senato su di un altro argomento che, a mio avviso, può risultare interessante.

Nel II Congresso nazionale degli ingegneri italiani, tenutosi qui in Roma nell'aprile decorso, le sezioni per l'Ingegneria navale e meccanica ebbe l'onore di annoverare fra coloro che ne seguirono i lavori S. E. Giuseppe Belluzzo.

Avuto sentore che egli aveva intrapreso studi ed eseguito qualche esperimento per risolvere il grave problema della turbina a combustione interna di nafta, fu pregato di mettere il Congresso a conoscenza dei risultati dei suoi studi e delle sue esperienze.

In breve dirò che dalle interessanti comunicazioni avute, si è tratta la convinzione che per di lui merito possa considerarsi acquisita la risoluzione dell'importante problema.

Il Congresso ritenne perciò di esprimere il voto possano gli studi del Belluzzo essere incoraggiati per giungere ad un esperimento definitivo. Realizzare con motore rotatorio ciò che si ottiene con la motrice Diesel, la quale è di tipo con cilindri a stantuffi a moto alternativo, è stata da gran tempo un'aspirazione vivissima.

Il Belluzzo ci aprirebbe la via per un nuovo grande progresso che si affermerebbe così per virtù del genio italico.

Vorrei perciò sottoporre al giudizio del Governo e particolarmente a quello di S. E. Sirianni l'esame della convenienza di addivinare all'applicazione della turbina a combustione interna tipo Belluzzo sopra una piccola nave per ben giudicarne la portata per future applicazioni. Ciò in analogia di quanto si praticò in addietro per la turbina a vapore pure del Belluzzo, e che sperimentata dapprima su di una vecchia torpediniera tipo Schichau, diede eccellenti risultati, che indussero la marina militare ad estenderne l'applicazione sul cacciatorpediniere *Francesco Crispi* per un impianto di circa 37.000 cavalli, e recentemente sul tipo *Condottieri*, pei quali fu possibile giungere allo sviluppo di una potenza elevatissima, mai raggiunta, oltre cavalli 60.000 per asse. Questo richiamo di applicazione dei trovati dell'ingegno del Belluzzo, sarebbe a mio credere di buon auspicio per i risultati che si dovrebbero raccogliere per la nuova turbina a nafta: essa tanto promettente si presenterebbe per l'applicazione nella marina in genere e da guerra in ispecie. Rivolgerei perciò viva preghiera a S. E. Sirianni di considerare benevolmente quanto ho esposto in merito a tal nuovo ritrovato del Belluzzo.

Altro argomento infine vorrei sottoporre all'alto apprezzamento di S. E. Sirianni. Nella relazione sul bilancio della marina presentata nell'altro ramo del Parlamento si sono fatte precise proposte di modificazione all'ordinamento del Comitato dei Progetti delle navi, e di altri organi esecutivi del Ministero.

Mi richiamo al Comitato ora detto, che fu istituito 50 anni or sono per iniziativa del compianto ammiraglio Ferdinando Acton dando vita a un organismo che salvo un breve periodo di interruzione esiste e resiste tuttora; e, può ben affermarsi, ha sempre ben risposto alle delicate attribuzioni che ad esso furono assegnate.

Mi permetterei pregare S. E. Sirianni di resistere a tali propositi di modificazioni.

Se si pon mente al riconosciuto alto grado di perfezione del nostro naviglio, alla grande efficienza che è palese in ogni ramo dei servizi della Regia marina all'appassionato slancio e

rara perizia del personale militare in ogni suo grado, si può ammettere non sia proprio necessario procedere a modificazioni negli attuali ordinamenti.

Onorevoli colleghi, ho esposto fin qui mie personali convinzioni su questioni che interessano il materiale della nostra flotta, e qualche accenno ad argomento di indole generale pure interessante l'efficienza della nostra marina, e le sottopongo all'alto ed illuminato giudizio di S. E. Sirianni.

Votando il disegno di legge ora sottoposto all'esame del Senato, si può essere sicuri che per l'alto sapere di S. E. Sirianni, per il raro equilibrio della sua mente, per la passione per la nostra armata verso cui culminano le fatiche di quanti la servono con immutato amore ed entusiasmo, ogni successo potrà essere raggiunto a gloria della diletta nostra Italia. (*Applausi*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Onorevoli colleghi, non vi confortate troppo di vedermi due soli foglietti in mano; è un sommario molto succinto di quanto mi propongo di dire.

La relazione del collega Del Carretto, veramente perspicua perchè, in poche pagine, tratta molte questioni di primaria importanza, la relazione della Camera dei deputati, meno sobria di pagine, ma anch'essa densa di importanti argomentazioni su molte questioni capitali, e infine l'esposizione, tanto perspicua ed interessante, fatta or ora dal collega Rota sulle costruzioni navali, fornirebbero argomento per parlare molto a lungo.

Io prima ho pensato se dovevo parlare o no; poi ho pensato se dovevo parlare di cose già trattate per dire la mia opinione sulle stesse, e infine se fosse meglio parlare di altre cose; ho concluso per talune altre cose, di cui non è menzione nella discussione svoltasi finora in iscritto e a voce quest'anno sul bilancio della marina; se non altro, ho pensato, la mia modesta parola avrà il pregio della novità.

Mi rendo pieno conto che le due questioni, di cui mi propongo brevemente intrattenere il Senato, sono quanto mai delicate e riservate, e mi propongo di trattarle con tutta la ponderatezza che queste caratteristiche richiedono; non domando all'onorevole Ministro dichiarazioni di sorta in proposito; per nulla mi dorro

se nel suo alto senno e senso di responsabilità Egli riterrà di astenersene.

A me basta che delle questioni poste resti traccia negli atti del Senato. Si tratta della preparazione e della condotta della guerra marittima.

Gli studi per la preparazione si capisce che debbono essere fatti in tempo di pace, perchè in tempo di guerra non si può studiare (*il-rità*). Ma anche la condotta della guerra richiede molto studio e moltissima riflessione, e tutto questo bisogna continuamente farlo e aggiornarlo anche in tempo di pace; se si attendesse a improvvisare quando l'uragano si approssima, credo ne verrebbero danni gravissimi. L'improvvisazione è buona soltanto per fare versi. Inoltre la preparazione dei mezzi, che va fatta in pace, deve essere coordinata coi criteri del loro impiego in guerra. Uno stesso obbiettivo bellico si può realizzare ugualmente bene in vari modi; bisogna quindi fissare prima gli obbiettivi, almeno nelle linee generali e coordinatamente ad essi preparare i mezzi. Per esempio, talune difese costiere risultano egualmente efficaci provvedendo con molte torpedini, oppure con una intensa attività di sommergibili. Dunque bisogna preparare a suo tempo l'uno e l'altro mezzo, secondo quanto il piano di guerra avrà stabilito.

Questo piano delle operazioni navali va coordinato con l'impiego di forze aeree, e per talune operazioni con l'impiego di forze dell'esercito. Tutto questo deve essere almeno in massima stabilito, coordinato, aggiornato continuamente in tempo di pace. Salvo a recare nella sua attuazione tutte le modifiche che le circostanze determineranno; ma è meno difficile modificare il disegno di un tessuto, che crearlo *ex novo*.

Bisogna infine che il piano delle operazioni sia pure coordinato coi mezzi disponibili e con quelli che si stanno allestendo e si avranno pronti in ragionevole termine di tempo. Dunque questo piano costituisce l'elemento necessario ed essenziale dei programmi di costruzioni navali, e di approvvigionamento di armi, munizioni, e via dicendo. Ecco un altro motivo di necessità che il piano sia preparato e aggiornato in tempo di pace.

In guerra questo piano devono applicarlo con tutte le varianti che le circostanze richie-

deranno gli alti Comandi. Ora nell'esercito i comandanti delle armate sono designati, e ognuno si occupa metodicamente di quello che dovrà fare in guerra. Il capo più alto non risulta pubblicamente designato, ma credo che anche per questo si possa stare appieno tranquilli. Per la marina non esistono designazioni note per gli alti comandi; la notorietà nulla importa, ma occorre che le designazioni vi siano, che le personalità designate lo sappiano e si preparino continuamente alle altissime responsabilità di cui saranno investite.

Un ultimo rilievo, il più difficile a dirsi; e spero di cavarmela senza infamia.

Gli Statuti militari, che, con tanta opportunità e saggezza, il Governo fascista, anzi il Duce ha finalmente dato alle forze armate del Regno, affidano, sotto le alte direttive del ministro responsabile, al Capo di Stato Maggiore della marina gli studi inerenti alle questioni di cui ho parlato; e costituiscono all'uopo l'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della marina che è un mezzo ministero.

Orbene, questo lavoro risulterà tanto più proficuo e perfetto, quando ad esso si provveda con unità e continuità di direttive. Uomini di mente parimente elevata, ugualmente animata dalla maggior devozione alla marina ed alla Patria, possono avere in proposito idee molto diverse, che saranno magari tutte ugualmente buone, perchè la guerra si può vincere in tanti modi. Ma una volta determinato un indirizzo, bisogna mantenerlo costante il più a lungo possibile. Non solo affinchè si formi la mentalità strategica e tattica della massa degli ufficiali — i quali non devono naturalmente discutere se l'indirizzo stabilito è conforme o non alle loro idee, ma soltanto applicare quei soli criteri che l'indirizzo determina —, ma altresì perchè la preparazione dei mezzi va coordinata all'indirizzo stesso, e se si cambia strada i mezzi già preparati avranno impiego meno efficiente.

E allora, concludo, è altissimamente desiderabile che il capo di Stato Maggiore della marina rimanga nelle sue altissime funzioni il maggior tempo possibile. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare al ministro e al relatore.

DEL CARRETTO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO, relatore. Onorevoli colleghi, l'elemento dominante di questo bilancio risiede nelle conseguenze dell'adeguamento dei prezzi al valore della lira, iniziatosi nello scorcio del passato anno.

Due elementi soprattutto bisogna tenere presenti e cioè due minori assegnazioni: 37 milioni per il personale e altri 17 milioni di economie per le condizioni del mercato in conseguenza dei prezzi diminuiti per il valore attuale della lira. In più vi sono assegnazioni che meritano di essere sottolineate: una di 24 milioni per aumenti al personale della forza bilanciata, l'altra per esigenze della difesa e principalmente per il rinvigorismento del naviglio.

Su questo è il caso di fermarci poichè rappresenta il punto centrale del bilancio per la sua grande importanza.

Dei 146 milioni di questo capitolo, 144 milioni e 400 mila lire sono impiegati per il rinvigorismento del naviglio e 2 milioni circa per altri scopi.

È bene fare un parallelo tra il bilancio che è ancora in corso, e quello che stiamo discutendo. Nella parte ordinaria del bilancio 1931-32 troviamo 400 milioni e nella parte straordinaria 325; pel bilancio che è ancora in corso abbiamo 417 milioni per la parte ordinaria e 183 per la parte straordinaria, quindi un aumento di 125 milioni dall'uno all'altro bilancio.

Conviene pure fare un parallelo tra quello che si è speso nel quinquennio 1926-27 e 1931-32. Questo parallelo dimostra come sia stato sempre precipuo pensiero di provvedere al rinvigorismento della nostra marina, secondo un precedente programma perfettamente studiato in tutte le sue parti e man mano applicato.

Ciò premesso, da queste due considerazioni deriva quanto siano stati sempre costanti e continui gli sforzi in tutto ciò che poteva costituire il rinnovamento del naviglio. Questo sempre nel concetto di preparare, nei limiti delle nostre disponibilità, ciò che le esigenze nostre c'impongono, escludendo completamente

ciò che poteva essere una corsa sfrenata agli armamenti.

Quanto si è fatto non era e non è che la preparazione serena ed obbiettiva per le nostre esigenze di carattere militare e per i nostri scopi.

Premesso questo, farò un rapidissimo accenno a quella che è la traduzione pratica di questi concetti organici, indipendentemente da quello che si è svolto nei riguardi del trattato di Londra e del trattato di Roma, di cui parlerò dopo.

Delle 22 navi varate nello scorso anno, tre appartengono alla classe degli incrociatori tipo *Fiume*, *Zara* e *Gorizia*: a questo proposito ricorderò che l'incrociatore *Gorizia* ha rappresentato un prodigio in fatto di rapidità di allestimento, in conformità di quanto fu promesso al Capo del Governo.

Il cantiere di Livorno ha corrisposto pienamente a questa promessa, tanto che la nave si trova ormai in stato di avanzato allestimento.

Questo tipo di navi, e specialmente il *Gorizia*, presenta qualche modifica, rispetto al progetto, in ordine alla velocità ridotta. Questa velocità si è ridotta di 3 o 4 miglia, senza alcun inconveniente; e ciò si è fatto per avere un aumento di difesa. Questa modifica rappresenta una differenziazione dai tipi precedenti, che avevano una velocità più elevata; ma ciò andava a scapito della difesa. Come ho già detto, dai primi risultati si è potuto constatare che questa modifica non ha portato alcun danno: i risultati di macchina sono stati sotto questo riguardo assai soddisfacenti.

Contemporaneamente al *Gorizia* noi avremo i quattro *Condottieri* che sono del tipo di 5.000 tonnellate. Per questo tipo di navi si potrà avere una velocità maggiore di quella ch'era stata stabilita. E questo risultato è dovuto all'indovinatissimo tipo che ebbe a studiare il nostro collega senatore Rota.

Invece delle 37 o 38 miglia contrattuali, si è avuta una velocità intorno alle 40 miglia. Tale risultato è oltremodo soddisfacente, perchè si è ottenuta anche per gli esploratori. Ciò dimostra non solo che i tipi sono stati studiati in modo completamente corrispondente ai progressi della tecnica navale, ma che anche tutti i dettagli di quello che costituisce l'allestimento di una nave sono stati curati, in modo

da conseguire le massime economie che si potevano raccogliere per poterne avere vantaggio. Tutto ciò dimostra la grande cura con cui è stata trattata questa parte, che è d'importanza tecnica di prim'ordine.

Tra l'altro è bene rilevare che il *Pigajetta* che ha raggiunto le 44 miglia, a termini del contratto, doveva risultare al disotto delle 40. Ciò va ad alto onore dell'industria meccanica napoletana che ha fatto gli apparati motori.

Durante l'esercizio in corso, entreranno in servizio tutte le navi previste dal programma del 1930 e sarà in pieno svolgimento tutto quello che rappresenta la parte complementare, che va ad inserirsi nei programmi degli anni precedenti. Questa parte complementare è rappresentata dagli incrociatori da 10 mila tonnellate, tipo *Zara*; comprende cioè: un incrociatore tipo *Zara* da 10.160 tonnellate che si chiamerà *Pola*; due incrociatori tipo *Condottieri*, il *Muzio Attendolo* ed il *Raimondo Montecucoli*; 4 cacciatorpediniere tipo *Baleno*; 4 sommergibili di grande crociera; 6 sommergibili di media crociera e 12 sommergibili di piccola crociera. Già nella relazione fatta lo scorso anno dimostrai come tutto questo programma si innestava organicamente nei precedenti, programma che stiamo svolgendo metodicamente, indipendentemente da ogni altra preoccupazione, senza iattanze e senza intenzione di partecipare ad una corsa agli armamenti, animati solo dal dovere di tutelare i nostri interessi e la dignità nostra di grande potenza, pronta sempre a qualsiasi evenienza.

Ciò premesso noi seguimmo serenamente questa politica conciliante, sia per le trattative del patto di Londra che per quelle del patto di Roma, una politica ispirata al nostro sincero desiderio di pace con onore, una politica ferma e dignitosa, che salvaguardando i principi sacri di tutela del nostro paese, ci permettesse di mantenere la nostra posizione nel mondo.

Infatti questa nostra politica l'abbiamo confermata anche nel patto di Roma, dando altresì prova di maggiore condiscendenza nei riguardi della Francia, appunto per raggiungere l'equilibrio nell'interesse della pace mondiale. E abbiamo accettato dei sacrifici, che, vagliati nella loro finalità, sono degni della maggiore considerazione, riconfermando così la nostra condotta serena e conciliante.

Noi abbiamo infatti concesso una differenza di tonnellaggio tra la Francia e l'Italia di 229.500 tonnellate le quali sono ripartite in 158.500 tonnellate per navi in età e per 71.000 per navi fuori età. È vero però che queste differenze, molto sensibili dal punto di vista aritmetico, sono temperate da quello che nel corso del sessennio potrà essere il tonnellaggio globale nei rapporti fra l'una e l'altra potenza, rapporto che migliorerebbe alquanto nei confronti dell'Italia fra le navi nuove e le navi antiquate e migliorerebbe anche nei rapporti dei tonnellaggi globali.

Ora io mi domando, visto che il patto di Roma è un patto che è ancora ben lontano dall'essere un fatto compiuto ma che ci auguriamo possa diventarlo al più presto, mi domando se all'Italia e alla Francia non convenisse venire ad un accordo circa le navi di linea da 23.300 tonnellate, ora che negli Stati Uniti di America e nel Giappone cominciano ad essere in decadenza le *Dreadnoughts* di 35.000 tonnellate.

Io non mi soffermo su questo dopo quanto l'onorevole ministro ha detto e l'illustre collega Rota ha ripetuto poco fa; è una antica, grossa e larga questione già dibattuta, astrazione fatta da quello che rappresentano nei rapporti del patto la grande nave, la media e la piccola, e che si presta a tante discussioni che travagliano la mente dei tecnici militari da tanti anni.

Io mi permetto di ricordare solo in proposito quanto ebbi l'onore di dire al Senato nella seduta del 9 maggio 1913. Io dicevo: « La nave da guerra deve rappresentare il massimo possibile accordo tra i vari coefficienti dell'armamento bellico, della protezione, della velocità e della sfera d'azione; non basta seguire e segnare la determinazione del tipo, non basta seguire solo questo criterio tecnico militare, ma bisogna preoccuparsi delle proprie esigenze difensive ed offensive e della propria potenzialità economica ».

Questi concetti restano ora confermati più che mai e possono portare alle stesse conclusioni che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Ci resta una via aperta nei piccoli tonnellaggi: questa ci lascerebbe la facoltà di una larga costruzione di piccoli elementi, che sarebbero certamente di grande importanza, ma che non

possono costituire una vera e propria efficace collaborazione con le forze operanti. Noi ricordiamo con altissimo orgoglio che cosa abbiamo fatto durante la guerra i « mas », ma questo non può essere sufficiente per noi nei rapporti di una sistemazione che abbia carattere definitivo, pur essendo indubbiamente un vantaggio.

Ci troveremmo in queste condizioni: la Francia potrebbe mettere 165.000 tonnellate nel corso del sessennio, noi 158.000; vale a dire si avrebbe la possibilità di avere un ritmo annuale di 27.500 tonnellate per la Francia e 26.600 tonnellate per l'Italia. Non sarà certo una grande attività costruttiva, ma di fronte a quello che stiamo tentando di fare con così grandi sacrifici, di giungere cioè a una media di 45.000 tonnellate all'anno, questo rappresenterebbe la prova migliore da parte nostra della nostra buona volontà per giungere ad un accordo reciproco. Non ci preoccuperebbe la gara degli armamenti perchè i nostri cantieri, come anche risulta dalle gare che hanno vinto in ogni tempo, sarebbero stati sempre al caso di rispondere alle esigenze del Paese.

E vengo qui a una considerazione di carattere politico e morale. Noi, è inutile ripeterlo, abbiamo avuto una condotta serena, conciliante, tenendo solo a non farci distanziare dagli altri. Noi sulla bilancia della parità navale, per la quale abbiamo fatto dei sacrifici nella speranza che essi potessero avere cordiale risonanza dall'altra parte, possiamo gettare un argomento morale: la forza di un popolo che ha dato durante la guerra luminosa prova di eroismo, di costanza, di fede. Io, infatti, ho la profonda convinzione, e credo di esprimere anche l'animo del Senato, che, ove fossimo costretti a maggiori sacrifici, il popolo italiano, che non ha mai indietreggiato di fronte a nessun sacrificio per le necessità della Patria, anche questa volta non esiterebbe un attimo a fare tutto il suo dovere. (*Applausi*).

Di modo che, e concludo, l'Italia ha dimostrato di essere pronta a grandi rinunce, perchè per il bene della umanità si giunga ad uno stato che assicuri la pace, purchè ciò sia compatibile con la difesa dei nostri vitali interessi e con la dignità di grande potenza.

Esaurita così brevemente questa parte, mi intratterrò su qualche argomento secondario che ho già avuto l'onore di sottoporre alla Com-

missione. Mi compiaccio che nel bilancio si sia aumentata quella parte che riguarda gli acquisti di materiale. Insisto nella mie idee sugli arsenali. Gli arsenali sono ben selezionati e provvedono egregiamente alla manutenzione della flotta. Il lavoro di manutenzione non è prevedibile in tutti i suoi elementi, perchè presenta delle sorprese. L'azione diretta nostra negli arsenali è economica.

Mi compiaccio per l'indirizzo seguito, ma mi permetto insistere perchè si persegua su questo indirizzo, che l'onorevole ministro ha già mostrato di volere accettare, per poter aumentare i macchinari ecc.

La riduzione della mano d'opera negli arsenali va studiata con ponderazione. Evidentemente questa mano d'opera, in qualche momento per le fluttuazioni delle esigenze di lavoro, può darsi che costi relativamente di più. Le altre grandi potenze costruiscono ancora nei loro arsenali: ed allora si potrebbe dare a questa mano d'opera la funzione di una specie di volante immagazzinatore della forza operaia. L'onorevole ministro mostra di avermi già compreso. Noi potremo così utilizzare normalmente la solita mano d'opera in qualche costruzione e quando venisse una riparazione, una manutenzione urgente, le maestranze potrebbero passare a quest'altro lavoro, finito il quale ritornerebbero al lavoro più metodico consueto. In questo modo sarebbero evitate quelle punte, quell'eccesso di lavoro che economicamente non è certo conveniente.

Ho preso conoscenza con viva soddisfazione dei sacrifici che si fanno per aumentare i depositi di nafta. Oggi tutti costruiscono tali serbatoi, che sono tanto necessari. Ed anche noi dobbiamo fare il massimo sforzo per averne. Dobbiamo anche dotare le nostre stazioni militari, e dobbiamo tener munite le nostre difese costiere.

Accenno ora rapidamente al carenaggio nei riguardi di tutta la nostra costa. In un eventuale conflitto potremmo trovarci in condizioni di ressa di navi non più in condizioni di riprendere il mare per le funzioni della guerra. Per ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di avere bacini efficienti in tutta la costa; e particolarmente richiamo la sua attenzione sul bacino di carenaggio di Napoli. Il porto di Napoli dev'essere

si un grande porto, specialmente mercantile dopo che saranno eseguiti i lavori attualmente in corso; ma il bacino rappresenta una grande necessità oltre che per i fini della Marina mercantile, anche per quelli strategici.

Dopo avere così sommariamente accennato all'incremento di un milione per le difese costiere, ai depositi di nafta, accenno rapidamente alla questione dei quadri, che è per me di grandissimo interesse. Si tenga presente che si possono più facilmente allestire navi che formare uomini preparati, e convenientemente preparati a rispondere a tutte l'esigenze che la gravità del dovere loro imposto richiede. Effettivamente, in parecchie carriere civili, si è riusciti a raggiungere delle soluzioni rispondenti ad equità, malgrado che le responsabilità ed i sacrifici siano ben diversi. So che il Ministero già condivide questa mia idea, come cioè sia indispensabile provvedere ad una sistemazione dei quadri che tolga la sperequazione di carriera e che dia agli ufficiali la tranquillità necessaria per il loro avvenire materiale e morale: e che si provveda soprattutto per quei corpi tecnici che hanno tanta importanza scientifica e tecnica, dando loro la possibilità di seguire il progresso della scienza, il che non è possibile con la restrizione dei turni, con le difficoltà del lavoro quotidiano. Quindi quei denari che sarebbero dedicati allo scopo di dare tranquillità a chi la merita, rappresenterebbero una economia.

Vengo alla conclusione, accennando rapidamente al Genio navale, che ha preso una grande importanza in rapporto alla sua grande missione, perchè sono state riconosciute al Genio navale molte attribuzioni inerenti alla sua tecnica ed anche per ragioni di integrazione dei servizi. A mio modo di vedere anche i servizi elettrici dovrebbero per ragioni di unità di indirizzo passare alle dipendenze del Genio navale, senza che questo debba segnare una menomazione pel corpo delle armi navali, che è degno della maggiore considerazione, e a cui dovrebbe spettare l'alto complesso difficile compito della preparazione vera e propria delle armi. E questa integrazione dovrebbe essere tenuta presente anche nei rapporti del Comitato per il disegno delle navi, per il quale mi unisco alle affermazioni fatte dagli onorevoli colleghi; anche qui sarebbe consigliabile una integrazione fra corpi tecnici

e gli ufficiali di vascello che potrebbero svolgere azione efficace nel benemerito consesso, che tutti sanno quanto abbia conferito allo sviluppo della nostra marina. C'è poi un'altra questione: il Genio militare ha sempre disimpegnato da tempo i servizi di costruzione edilizia negli arsenali; ebbene, io penso che questi servizi potrebbero passare ai nostri tecnici, specialmente per quella parte che per la sua importanza non richiede l'opera degli specialisti.

Ormai è tempo di venire alla conclusione, perchè troppo io ho abusato della pazienza del Senato. E la conclusione è questa: che io veggo, attraverso le cifre, vibrare tutta la parte morale dell'organismo.

La disciplina è fondata sopra la devozione ed il rispetto. Constatiamo uno spirito di sacrificio sempre pronto a qualsiasi evenienza. Quindi è con vera soddisfazione che io invito; a nome della Commissione di finanza, il Senato ad approvare il bilancio della marina.

Anche l'addestramento è tale da renderci completamente soddisfatti. E non è senza orgoglio che dobbiamo a questo proposito ricordare la splendida prova data dagli otto esploratori, che parteciparono alla crociera per la transvolata atlantica. (*Approvazioni*).

A nome quindi della Commissione permanente di finanza del Senato, io mi permetto di chiedere agli onorevoli colleghi non solo un voto di approvazione, ma un voto di acclamazione alla Marina, cui è affidata tanta parte dei nostri interessi morali e materiali. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

SIRIANNI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *ministro della marina*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, nell'altro ramo del Parlamento, dopo avere esaminato il bilancio sottoposto ora alla vostra approvazione, e che è superiore di circa 90 milioni a quello dell'esercizio in corso, ho fatto notare che il rapporto tra nuove costruzioni e il bilancio complessivo è del 50 per cento circa; tale rapporto è superiore non solo a quello di ogni nostro bilancio precedente ma a quello di ogni altra marina.

L'onorevole Del Carretto, nella sua elaborata ed accurata relazione, fa notare che questo rapporto di proporzionalità è del 46,14, accre-

sciuto del 6 per cento rispetto a quello dell'anno precedente. La differenza fra questi numeri è conseguenza del fatto che al bilancio io ho tolto, nel determinare questo coefficiente di proporzionalità, quanto si riferiva alle pensioni e al movimento dei capitali, che non trovano sempre riscontro nei bilanci di altre nazioni.

Nell'anno decorso, abbiamo varato circa 50.000 tonnellate di naviglio nel quale sono compresi tre incrociatori da 10.000 tonnellate, 4 incrociatori da 5000 tonnellate, 5 cacciatorpediniere ed 8 sommergibili. Una parte del nuovo materiale è in allestimento mentre un'altra è sotto prova.

I risultati finora ottenuti sono di nostra piena soddisfazione, e possiamo sicuramente affermare che le nostre nuove navi possono degnamente stare a confronto con i tipi simili delle altre nazioni.

Noi abbiamo del resto il segno tangibile della riconosciuta bontà delle nostre costruzioni e del credito goduto dai nostri cantieri. Non vi è nessuno Stato che abbia attualmente tanto naviglio in costruzione e in allestimento per conto di marine estere quanto ne esiste nei cantieri italiani. Il tonnellaggio complessivo di tale materiale è di oltre 40.000 tonnellate, ciò che rappresenta un importo, tra navi, congegni, macchine, armi, che supera, o per lo meno si avvicina, ai 900 milioni.

Una nazione a noi amica, la Persia, dopo avere ordinato nei nostri cantieri due grosse motocannoniere e quattro più piccole, ha inviato presso le nostre scuole, Accademia navale e Scuola meccanici, il suo personale perchè possa seguirne i corsi; una nostra missione navale è in Persia per organizzare quella marina. E questo conferma che anche in quel lontano Paese, a noi amico, la nostra marina gode prestigio. (*Approvazioni*).

I nostri stabilimenti di lavoro sono frequentemente visitati da missioni navali estere e ritengo che questa conoscenza diretta sia di vantaggio sotto vari aspetti al nostro Paese. Nel prossimo anno le nostre forze navali saranno costituite da quattro divisioni composte da naviglio moderno. Le quattro divisioni formeranno due squadre: la prima divisione di ciascuna delle due squadre sarà costituita da incrociatori da 10.000 tonnellate, con aggregata una flottiglia di cacciatorpediniere mo-

derni. La seconda divisione delle due squadre sarà costituita da incrociatori tipo *Condottieri* a cui verranno aggregate navi del tipo *Navigatori*; un insieme di navi modernissime notevoli per capacità di fuoco e velocità. Alle squadre saranno aggregate flottiglie di sommergibili.

La divisione adriatica sarà conservata nella formazione attuale; istituiremo inoltre una squadra di riserva.

L'allenamento del passato esercizio è stato molto intenso. Come ho dichiarato alla Camera, noi cerchiamo di dare alle esercitazioni il massimo indirizzo realistico. Si fa impiego di tutti i mezzi di offesa e difesa, in modo che il personale sia preparato, per quanto è possibile, alla realtà dell'azione. Ma noi non limitiamo il nostro compito alla sola preparazione tecnica, ma cerchiamo di sviluppare anche il senso di iniziativa, l'impulso all'ardimento.

Al materiale va data ogni cura, ma la cura maggiore deve essere data al governo degli uomini. Oggi più che in passato su di una moderna nave da guerra è necessaria la stretta cooperazione e collaborazione di tutti: solo col contributo intelligente e appassionato di tutti, con l'intima fusione degli spiriti, con l'accordo del lavoro di ciascuno, possono le armi e le macchine diventare viventi e valide per l'azione.

La disciplina che deve avere la nostra gente non può essere solamente quella dettata dalle formule dei regolamenti: questa disciplina formale è senza dubbio indispensabile, perchè è essa che impone l'obbedienza e il rispetto delle gerarchie, la subordinazione. Ma noi teniamo a qualche cosa di più elevato ed insieme di più profondo, alla disciplina di spirito e di pensiero che è libera elezione dell'anima, intima convinzione che ciò che si richiede da ognuno è necessario per il bene di tutti. Solo questa disciplina, più spirituale e più umana, è quella capace di spingere al massimo sforzo, quella che riassume il lavoro di tutti in un'unità compatta, quella che fa della volontà dei singoli un sola ed unica volontà invincibile.

La forza degli equipaggi nell'attuale bilancio risulta accresciuta essendo passata da 46 mila a 48 mila uomini; in questi sono compresi circa 11 mila volontari a premio. Il volontariato a premio è stato creato per correggere le conse-

guenze della ferma abbreviata, per dare stabilità e continuità all'organizzazione spiccatamente tecnica di alcuni importanti servizi delle navi. Questa istituzione dà soddisfacenti risultati. Migliaia di giovani si presentano ad ogni concorso perchè è diffuso il convincimento che la marina è una grande scuola. Non abbiamo la possibilità di dare al termine del servizio a tutti i nostri volontari la posizione che richiederebbero le loro capacità e il loro lavoro. Ma anche per coloro che lasciano la marina il periodo trascorso è utile e benefico, come utile è l'opera che noi compiamo per il Paese.

I nostri radio-telegrafisti, elettricisti, torpedinieri, siluristi, palombari, fuochisti, meccanici e quelli di numerose altre specialità, che non enumero, sono elementi ottimi che noi restituiamo alla vita del Paese, istruiti in varie branche tecniche e capaci di dare il loro lavoro proficuamente nelle nostre industrie.

Per l'istruzione e per la preparazione di questi giovani le nostre scuole hanno raggiunto un grado di organizzazione e di efficacia che è motivo per noi di vera soddisfazione. Ogni anno circa 3 mila persone frequentano le scuole di Pola, dove viene loro data una accurata preparazione professionale e morale; altre centinaia frequentano le scuole di Spezia. Io considero queste scuole come uno degli organismi più importanti della marina. Quando le numerose missioni estere ci chiedono di poter visitare i nostri stabilimenti di lavoro e le nostre organizzazioni militari, io non dimentico mai di invitarle a visitare le nostre scuole, perchè è da queste che si può trarre l'indice più sicuro del grado di perfezione che ha raggiunto una istituzione militare e della capacità educativa di un Paese.

Ma la preparazione per avere sviluppo organico deve estendersi anche in altri campi; all'organizzazione delle basi e dei servizi annessi. Le spese che vi si riferiscono sono oggi contenute in limiti ristretti, perchè ci troviamo di fronte a necessità che è nostro obbligo comprendere. Oggi non possiamo fare uno sforzo maggiore.

In questo periodo abbiamo però accresciuto le dotazioni: i depositi di nafta, quelli del vestiario e dei viveri, il munizionamento e gli esplosivi e le torpedini, e non abbiamo trascu-

rato di dare sviluppo anche al naviglio sussidiario, rimorchiatori, cisterne, bettoline; mezzi costosi che pur non apparendo nella valutazione d'una forza navale, sono tuttavia indispensabili.

Tempo addietro, l'onorevole Sechi esprime il desiderio di vedere la nostra Marina dotata di una seconda nave a vela. Il desiderio è oggi realtà. Gli allievi dell'Accademia compiranno quest'anno la loro campagna estiva su navi a vela, con maggior profitto per il carattere e per la loro educazione marinara. (*Applausi*).

SECHI. Mi compiaccio molto.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Abbiamo ripreso quest'anno l'antica tradizione della campagna invernale per gli allievi nocchieri con navi a vela. La campagna è stata di grande utilità per gli ufficiali e l'equipaggio. Sono state percorse in tre mesi circa 5.000 miglia a vela, e il consumo di combustibile per tutta la durata della campagna è stato di sole 21 tonnellate. (*Approvazioni*).

SECHI. Molto bene.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Risultato che, se può dare qualche compiacimento all'amministrazione, è motivo di legittimo orgoglio perchè mostra che le antiche e gloriose tradizioni veliche non si sono ancora perdute nella marina italiana. (*Approvazioni*).

Nei primi anni del dopo guerra per ragioni e circostanze diverse, sulle quali è inutile soffermarsi, perchè il nostro compito è quello di guardare innanzi, la marina ha avuto un momento di sosta, mentre il materiale esistente per l'attivo impiego in guerra e per i progressi tecnici, diveniva non più adeguato alle nostre necessità marittime. Con l'avvento del Governo Fascista il pensiero del Paese è ritornato alla marina, e di anno in anno, nei limiti delle possibilità finanziarie, sono state sempre accresciute le assegnazioni del bilancio.

La nostra attenzione è stata principalmente rivolta alle nuove costruzioni. Ad esse abbiamo dato cura predominante; per esse abbiamo ristretto ogni nostro servizio nei limiti più rigidi, perchè le navi sono la forza vera ed effettiva della marina; ed in ciò ho seguito l'indirizzo amministrativo dei miei oculati predecessori.

Seguendo tali direttive, imposteci da necessità inderogabili, abbiamo anche mantenuto il numero degli ufficiali nei limiti più ristretti.

Se voi sfogliate l'Annuario della marina vi appariranno cifre la cui modestia colpirà anche il più frettoloso osservatore. Vi sono meno di 1100 ufficiali di vascello, con compiti sulle navi, nelle basi, negli stabilimenti di lavoro, nelle scuole, negli istituti di indagini e ricerche e nei servizi di stato maggiore; vi sono solo 350 ufficiali ingegneri per i servizi degli apparati motori delle navi, per gli arsenali, per gli uffici tecnici e di studio; 143 ufficiali delle armi navali; 190 ufficiali medici circa; 200 ufficiali commissari; numero modesto non solo in confronto dei servizi, ma anche della forza che si avvicina ai 50.000 uomini.

Nella Camera parecchie voci si sono alzate per avvertirmi che questo numero è veramente esiguo; lo conferma il relatore, lo debbo riconoscere anche io. I nostri ufficiali prestano la loro opera con attività notevole. L'attuale sviluppo tecnico e l'efficienza raggiunta dalle nostre navi è frutto del loro lavoro. Il capo di una amministrazione potrebbe far poco, se non avesse la continua, intima collaborazione di tutto il personale, il quale deve vivere i suoi stessi problemi, deve facilitarne le soluzioni, deve curarne l'attuazione.

E i nostri ufficiali danno con alto spirito questa collaborazione.

Pur sviluppando le forze della Marina, noi, compresi della necessità superiore di portare un rallentamento nello sviluppo degli armamenti, di portare un beneficio ed un sollievo finanziario ai carichi della Nazione, abbiamo contribuito colla migliore volontà a questa alta opera di collaborazione internazionale. Animati da questo spirito, profondamente convinti di questa utilità, dopo la Conferenza di Londra abbiamo cercato con ogni sforzo e con la migliore delle disposizioni, di elaborare formule che potessero dare una soluzione al problema navale italo-francese. Ritenevamo che con l'Accordo del 1º marzo questo scopo fosse stato raggiunto, e voi sapete quanto compiacimento ne ebbe il Paese. Allo scopo di facilitare e rendere possibile l'accordo, abbiamo fatto dei sacrifici, che ho illustrato nell'altro ramo del Parlamento. Durante la redazione definitiva del testo sono sorte da parte della Delegazione francese, come voi conoscete, difficoltà tali per cui l'Accordo del 1º marzo dovrebbe subire modificazioni sostanziali, che altererebbero

principi informativi del testo che noi abbiamo discusso ed accettato.

Il Governo italiano ha sempre ritenuto che l'Accordo dovesse regolare tutte le costruzioni per l'intero periodo di sei anni, durata della convenzione, e non soltanto la costruzione del naviglio da completarsi al 31 dicembre 1936. Le trattative continuano; il camerata Grandi vi parlerà dell'argomento.

Il senatore Rota, in una rapida sintesi, e con la competenza che gli viene dalla sua esperienza, ci ha parlato delle navi di grande dislocamento e di quelle esenti da limitazione; ci ha intrattenuti sulle turbine ad esplosione tipo Belluzzo, ed infine, come il relatore, ha soffermato la nostra attenzione sul Comitato progetti navi. Per quanto riguarda le navi di limitato dislocamento, cioè quelle che sono considerate esenti, perchè di dislocamento inferiore alle 600 tonnellate, informo il senatore Rota che sono allo studio ed in esame diversi progetti per constatare se possono rispondere alle necessità della marina. Circa le turbine ad esplosione Belluzzo, debbono essere ancora considerate nel loro periodo sperimentale; le seguiremo, disposti a facilitarne la realizzazione se esse si dimostreranno utili alla marina.

Riguardo al Comitato Navi, convengo col senatore Rota e con il relatore essere questione molto delicata e che bisogna essere prudenti nel modificare una organizzazione che ha dato soddisfacenti risultati.

Il senatore Sechi ha portato qui una questione di notevole importanza, sulla quale mi ha invitato... a non rispondere.

Accetto senz'altro, ma ad ogni modo prendo atto delle sue considerazioni.

E volgo al termine, onorevoli senatori: la visione che ho tentato di offrirvi è stata molto rapida, non ho potuto fermarmi quanto avrei voluto sui problemi essenziali, che riguardano la marina.

Dalla guerra mondiale una grande marina uscì annientata ed una bandiera scomparve dai mari ed ancora una volta apparve tutta l'influenza del potere marittimo, che divenne palese anche a coloro che ne erano più inconsapevoli. Non possono essere dimenticate le parole dette da Lloyd George a Clémenceau: « Ammettete voi che senza la flotta inglese, voi non sareste stati in grado di continuare la guerra? ».

Nella Conferenza di Washington, sulla limitazione degli armamenti navali, si cercò di sistemare il rapporto di potenza sul mare, ma nello stesso tempo, con la discussione pubblica, con la divulgazione della stampa, se ne metteva in evidenza tutto il valore.

Così, insensibilmente, memore anche delle esperienze di guerra, quando la vita dei popoli in conflitto era apparsa legata alle comunicazioni e ai rifornimenti del mare, l'opinione pubblica divenne sensibile ai problemi marittimi, vi rivolse con attenzione il suo pensiero. L'importanza del mare non fu più oggetto di studio per i soli tecnici, ma entrò nella coscienza delle Nazioni. I popoli si accorsero che non vi erano solo dei confini terrestri da difendere, non si fermarono solamente a guardare le costiere, dove il mare si frange, ma volsero lo sguardo all'orizzonte, al di là dell'orizzonte, e sentirono che su quella sconfinata solitudine poteva decidersi la loro vita. Compresero la necessità che rimanesse aperta quella via, per la quale essi comunicavano con il mondo, dalla quale ricevevano tante cose essenziali per la loro vita, alla quale affidavano il frutto della loro attività e del loro lavoro. Sorgeva così la coscienza della necessità di presidiare queste linee di comunicazione; si affermava nel pensiero del Paese in tutta la sua realtà ed importanza la necessità di dare sviluppo alla marina da guerra.

Il Paese sta creando con sforzo notevole questa marina: a noi l'obbligo di rendere le nuove navi, delle forze. Noi sentiamo, onorevoli senatori, l'alto compito che ci è affidato: e la nostra ambizione è quella di corrispondere degnamente alla fiducia che in noi pone il Paese! (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Esaurita così la discussione generale, passeremo ora all'esame dei capitoli.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in confor-

mità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate dal Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1830, per il capitolo di parte ordinaria relativo a « Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazioni di navi, ecc. », e per il capitolo di parte straordinaria relativo al « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali » vengono stabilite, per l'esercizio finanziario 1931-32, nelle rispettive somme di lire 400 milioni e lire 325.000.000.

(Approvato).

Art. 3.

La quota annua autorizzata con l'articolo 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1931-32, in lire 18.600.000.

(Approvato).

Art. 4.

La quota annua autorizzata con l'articolo 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1931-32, in lire 10.500.000.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 20 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, in relazione al disposto dal successivo articolo 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1931-32, la somma di lire 4.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1931-32, potranno operarsi prelevamenti dal

fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono quelli descritti nell'annessa tabella 4 (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Biscaretti Guido, Fedele, Supino, Lucioli e Marcello a presentare alcune relazioni.

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione preventiva del Ministero dell'aeronautica per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli della Regia aeronautica (870).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928 (887).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Protocollo concernente il prestito di franchi-oro 8.500.000 alla Commissione del Danubio (888).

LUCIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 431, che modifica il trattamento doganale dei bottoni di madreperla (898);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443, relativo all'approvazione della proroga fino al 10 maggio 1931 dell'accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928 (904).

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Accettazione e liquidazione dell'eredità di Emma Polacco (900).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Biscaretti Guido, Fedele, Supino, Lucioli e Marcello della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 872.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, non è un discorso il mio: parlo per una raccomandazione relativa ad argomento di vitale importanza, non solo per gli studi, ma soprattutto dal punto di vista sociale: è l'organizzazione degli studi in medicina e chirurgia nelle Università del Regno.

Vi è un fatto, sul quale oggi universalmente si conviene ed è questo: gli studenti in medicina escono dalle Università non preparati sufficientemente all'esercizio professionale.

Autorevoli camerati nell'altro ramo del Parlamento hanno affermato che l'insegnamento della medicina e chirurgia non offre tutte le necessarie garanzie e che gli studenti si licenziano dalle Università senza una preparazione pratica sufficiente all'esercizio professionale. Ebbene, signori senatori, questi onorevoli camerati hanno detto il vero.

Quali le ragioni di tale fatto? Non si può davvero pensare ad una decadenza, che non esiste, della cultura universitaria. L'onorevole ministro ha detto il vero nell'altro ramo del Parlamento, respingendo questa erronea affermazione. La cultura nei nostri centri univer-

sitari è ogni giorno e ogni anno sempre più elevata e non inferiore a quella di qualsiasi altra più progredita nazione.

La ragione vera, onorevoli senatori, è questa: non si ha una sufficiente comprensione di tutte le finalità dell'insegnamento della medicina e soprattutto di quella che concerne la preparazione all'esercizio professionale.

Riflettete. In virtù dei diplomi ottenuti, al giovane che si licenzia dall'Università è affidata la tutela della salute e della forza della razza, importante funzione sociale. Tutta l'opera sua va dalla difesa dell'infanzia e della maternità alla cura delle molteplici infermità che affliggono l'uomo. La sintesi ed i risultati di essa sono registrati nelle tavole demografiche da un lato, nel numero dei riformati alla leva dall'altro, crogiuolo questo infallibile della integrità e della potenza fisica della razza.

Ebbene: in qual modo fu preparato il giovane a questo gravoso ed importante compito? La sua educazione scientifica certo è stata curata, ma non è con la sola preparazione scientifica che i licenziati possono affrontare l'adempimento dei doveri che l'esercizio pratico loro impone. È tutto un campo nuovo questo dedicato all'applicazione delle conquiste dottrinali, alle esigenze professionali. A questa necessaria preparazione si deve provvedere con prolungati insegnamenti pratici e con prolungate esercitazioni pratiche. Lo si fa in modo sufficiente? L'esperienza dice di no.

E la ragione è questa. Non si ha nell'ordinamento degli studi medici un periodo di anni destinato alla istruzione pratica, la quale è così poco valutata che gli studenti possono conseguire la laurea senza aver subito qualche esame clinico, perchè ne hanno la facoltà pei regolamenti vigenti.

Vi è poi un'altra ragione: gli studenti dopo aver percorso sei anni nei vari insegnamenti danno l'esame di laurea, che è basato specialmente sopra la parte scientifica e non sulla parte pratica. L'inconveniente di questa lacuna si comprese e venne istituito l'esame di Stato, che segue a quello di laurea e che sarebbe destinato a dimostrare il valore pratico dei candidati. Ma questo esame di Stato gli studenti hanno facoltà di darlo subito dopo la laurea e abitualmente lo danno, ma si presentano ad esso senza avere avuto, durante il

tempo trascorso nella scuola, un periodo di anni esclusivamente dedicato agli insegnamenti applicati. E qui è opportuno osservare che si parla di anni, ma che ogni anno effettivamente e realmente comprende soli quattro mesi, perchè le vacanze arbitrarie, divenute abituali, lo riducono a questo.

Si potrebbe obiettare che agli esami di Stato i candidati, se incapaci, potranno essere disapprovati, ma non lo sono abitualmente, ed è naturale, perchè le Commissioni, conscie delle condizioni di preparazione dei candidati, sentono di dovere limitare le loro esigenze e le limitano effettivamente. Così l'esame di Stato non risponde più allo scopo; potrebbe rispondervi, se fosse dato in condizioni diverse, in tempi diversi, in momenti diversi. Sarebbe a chiedersi qui, onorevoli colleghi, se l'abilitazione all'esercizio della medicina non sia più di competenza del Ministero dell'interno che di quello dell'educazione nazionale. Questo si fa in parecchie altre nazioni. Il ministro dell'educazione nazionale è forse lui che autorizza alla professione della avvocatura? È istruttivo a questo punto fare un raffronto fra quello che si esige per essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura e quello che si richiede per l'esercizio della medicina. Il giovane, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, deve fare cinque anni di pratica in capo ai quali subisce un esame di abilitazione per essere ammesso all'esercizio professionale. All'esercizio della medicina si è invece ammessi al domani della laurea, poichè si può sostenere l'esame di Stato il giorno dopo di aver superato quello di laurea. A preparare i giovani all'esercizio dell'ingegneria, si è diviso il corso degli studi relativi in due periodi: uno di due anni dedicato agli insegnamenti propedeutici ed uno di tre anni dedicato esclusivamente agli insegnamenti applicati; periodi bene distinti ed individualizzati. Quello dell'applicazione funziona in una scuola completamente separata.

L'esperienza ha insegnato da molti anni l'opportunità di questa divisione assoluta degli insegnamenti puramente scientifici da quelli puramente applicati nè si è trovato che l'alta coltura ne abbia patito: anzi si è ridotto ancora di un anno il periodo degli insegnamenti scientifici, che da tre anni quali erano prima, fu portato a due, mentre si è cresciuto di un

anno il periodo degli insegnamenti applicati, portati da due a tre anni.

Ciò premesso vegga l'onorevole ministro se non sia il caso di prendere i provvedimenti che richiede l'interesse sociale in rapporto col'esercizio della professione medica e se non sia il caso di prenderli con metodi fascisti.

Dico metodi fascisti, perchè il regime, quando si tratta di misure richieste da interessi positivi e da realtà pratiche, ha opportunamente scartati i metodi consuetudinari demo-liberali superando tutte le remore accademiche abitualmente ispirate al timore di creare indirizzi nuovi innanzi a quelli fossilizzati nel tempo.

L'onorevole ministro, che con tanto amore attende ai compiti del suo altissimo ufficio, che ne sente tutta la responsabilità, che dedica tutte le energie del suo alto intelletto allo studio ed alla soluzione di tanti ponderosi problemi, voglia anche considerare questo, omai divenuto urgente e che, lo ripeto, non può essere risoluto che con metodi fascisti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albicini, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Artom.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brezzi, Brondi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Canevari, Casertano, Cassis, Celesia, Cian, Cirmeni, Colosimo, Concini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, Del Carretto, Della Torre, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gasparini, Giampietro, Gonzaga, Grandi, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucoco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Morello, Morrone, Mosca.

Nicastro, Nuvoloni.

Oviglio.

Padulli, Pavja, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Tito, Porro, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, Santoro, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Solari, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca.

Valenzani, Vanzo, Varisco, Venzi, Versari, Vigliani, Visocchi, Vitelli.

Wollemborg.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali (815):

Senatori votanti 158

Favorevoli 143

Contrari 15

Il Senato approva.

Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori (831):

Senatori votanti	158
Favorevoli	142
Contrari	16

Il Senato approva.

Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato (878):

Senatori votanti	158
Favorevoli	122
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente la istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea (839):

Senatori votanti	158
Favorevoli	142
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici (846):

Senatori votanti	158
Favorevoli	144
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-

legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma a Torino (863):

Senatori votanti	158
Favorevoli	139
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali (876):

Senatori votanti	158
Favorevoli	142
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno (881):

Senatori votanti	158
Favorevoli	142
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (883):

Senatori votanti	158
Favorevoli	141
Contrari	17

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (899):

Senatori votanti	158
Favorevoli	142
Contrari	16

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Estensione alla Milizia della strada del trattamento giuridico stabilito per la Milizia Nazionale Forestale (879);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, che reca provvedimenti a favore dell'industria della pesca (854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 484, concernente modificazioni all'ordinamento giudiziario (871) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione del decreto Reale 23 aprile 1931, n. 479, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (873);

Convalidazione del Regio decreto 9 aprile 1931, n. 385, concernente la 17^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 (874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 462, concernente agevolazioni fiscali a favore della Sezione autonoma fiumana dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (875).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (872).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (819).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti